

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

(Chiarimento)
PROT. n° P845/4106 sott. 40/D

Roma, 30 aprile 1997

OGGETTO: Ubicazione di serbatoi di g.p.l. in depositi con capacità complessiva non superiore a 5m^3 (D.M. 31 marzo 1984). Quesito.

Con riferimento alla nota riportata a margine, di pari oggetto, lo scrivente Ufficio è del parere che nel caso prospettato dal Comando Provinciale di Bergamo, inerente l'installazione di serbatoi di g.p.l. di capacità fino a 5m^3 su terrazzamenti confinanti con scarpate aventi pendenza superiore al 5%, la distanza di sicurezza da osservare tra gli elementi pericolosi del deposito e il ciglio superiore della scarpata, possa essere assimilata alla distanza di 10 m prevista al punto 4.3.1, lettera e), del D.M. 31 marzo 1984 per le " aperture poste al piano di posa dei serbatoi, comunicanti con locali ubicati al disotto del piano di campagna".

Detta limitazione deve essere applicata sia alle distanze di sicurezza esterne che alle distanze di sicurezza interne come prescritto dall'art. 2, penultimo capoverso, del D.M. 20 luglio 1993,

Ciò premesso si ritiene che nessun'altra distanza di sicurezza, oltre quella sopra precisata, debba essere osservata tra gli elementi pericolosi del deposito ed eventuali fabbricati, ricompresi nel punto 4.3.1, lettera a) del D.M. 31 marzo 1984, ubicati a valle della scarpata.

FIGURA

